Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008- CF: 91005270201 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFR83O

Prot. Dig. Suzzara, lì 22/04/2025

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG B62C19899E

Premesse

- Constatata l'esigenza di utilizzare professionalità specifiche, in relazione ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi, in un'ottica di razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione;
- Vista la determina di cui prot. n. 3906 del 24.03.2025 che affida alla società AB International Srl – GmbH, con sede legale in Via Alois-Kuperion - Str. 30, Merano (BZ), il servizio di brokeraggio assicurativo;
- Preso atto che i rapporti contrattuali nascenti a seguito dell'aggiudicazione sono regolati da:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
 - D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - DECRETO 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
 - D. Lgs. 30 marzo 2023 n. 36 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

tra

L'Istituto Comprensivo 1 Margherita Hack, con sede in Suzzara (MN) - codice fiscale n. 91005270201, nella persona della Dirigente scolastica pro-tempore Dott.ssa Maria Pisanello, nata a Airola (BN) il 05/09/1966 - codice fiscale PSNMRA66P45A110A

e

AB INTERNATIONAL S.r.l., con sede in Merano (BZ) alla Via Alois-Kuperion-str. 30 - p. i. 02899030213, nella persona del Legale rappresentante pro-tempore Vincenzo Casella, nato a Gorizia (GO) il 01.11.1958 - codice fiscale CSLVCN58S01E098C - ab-international@legalmail.it

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA PISANIELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto riguarda la prestazione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (cd. Brokeraggio assicurativo) in favore dell'Istituto, e del proprio personale, con riferimento, indicativamente, alle seguenti attività:

- Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate;
- Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici;
- Assistenza nella redazione dei capitolati di polizza, nel completo rispetto delle procedure concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa;
- Assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto – in via di massima - dell'equilibrio fra prestazione assicurativa e premio;
- Esecuzione e gestione dei contratti assicurativi;
- Assistenza e consulenza in relazione ai sinistri;
- Supporto formativo del personale dell'Istituto, che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

Il contratto avrà decorrenza dal 03/09/2025 e scadenza il 03/09/2028

Resta convenuto e pattuito che il servizio cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker assicurativo incaricato, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- Impiegare propri mezzi e risorse accollandosi gli oneri relativi all'espletamento del servizio;
- Svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto, nell'interesse dell'Istituzione Scolastica;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi dell'Istituzione Scolastica;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento degli uffici dell'Istituzione Scolastica;
- Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Istituzione Scolastica senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Istituzione Scolastica;
- Mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica ogni informazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 c.c.

Nel corso dell'appalto, il Broker assicurativo incaricato dovrà:

- Effettuare, a richiesta, presso gli uffici dell'Istituzione Scolastica, incontri per l'analisi di eventuali posizioni legate alle polizze stipulate con la propria intermediazione;
- Consegnare all'Istituzione Scolastica la bozza dei capitolati di gara in tempo congruo per la messa in atto della procedura selettiva;
- Su richiesta dell'Istituzione Scolastica, richiedere alle Compagnie Assicurative, riepiloghi annuali informativi in relazione a:
 - numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
 - numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
 - numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;

- numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva.

A tal fine, l'Istituzione scolastica autorizza il Broker assicurativo incaricato, a richiedere, per l'espletamento ottimale delle attività di supporto, il report sinistri ed eventuali credenziali di accesso ai siti web, laddove l'Assicuratore preveda servizi online e/o piattaforme digitali per la gestione dei contratti assicurativi.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione Scolastica si impegna a:

- Fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker assicurativo incaricato, prima che si dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso;
- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker assicurativo incaricato;
- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi ed in occasione di procedure concorsuali e non, per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker assicurativo incaricato, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Istituzione Scolastica, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo ed inserire espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la "Clausola Broker" ovvero la percentuale della commissione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker assicurativo incaricato;
- Fornire al Broker assicurativo incaricato la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- Restano di esclusiva competenza dell'Istituzione Scolastica:
 - La decisione sulle coperture assicurative da adottare;
 - La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- L'Istituzione Scolastica rimane estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker assicurativo incaricato e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

Art. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Amministrazione Scolastica provvederà al pagamento dei premi direttamente alla compagnia assicuratrice anche per il tramite dell'agente assicurativo.

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi imputabili all'Istituto Scolastico non potranno essere in alcun caso imputabili al Broker, restando quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità sia nei confronti dell'Amministrazione Scolastica e sia nei confronti delle compagnie assicuratrici e per esse dell'agenzia assicurativa.

Art. 6 – REMUNERAZIONE DEL BROKER

Per le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, la remunerazione del broker assicurativo è prestata franco onorari, in quanto le competenze di spettanza saranno integralmente corrisposte dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c., per la Istituzione Scolastica.

ART. 7 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker designa quale referente unico per il servizio oggetto del presente contratto, incaricato della gestione del rapporto con l'Istituzione Scolastica, il **Sig. Valentino Donà**, iscritto al Registro degli intermediari assicurativi (IVASS-RUI).

Il responsabile è in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa

Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Istituzione Scolastica, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultima.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker assicurativo incaricato è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.9.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

Contestualmente alla stipula del presente contratto, il Broker assicurativo incaricato dovrà, se richiesto, consegnare copia della polizza di RC Professionale prevista dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto, senza alcun termine di preavviso, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- Mala fede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- Violazione del divieto di agire in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica;
- Violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Istituzione Scolastica senza il preventivo consenso;
- Concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker assicurativo incaricato;
- Mancato rispetto della vigente normativa antimafia;
- Qualora il Broker assicurativo incaricato non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale di cui all'Art. 8;
- Inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Cessazione dell'iscrizione all'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), oppure esercizio dell'attività in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato D. Lgs. n.209/2005 e ss. mm. ii. In caso di RTI il contratto si risolverà automaticamente anche nel caso del venir meno dell'iscrizione di una sola ditta del RTI;
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Istituzione Scolastica di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Broker assicurativo incaricato ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti.
Con la comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, l'Istituzione Scolastica potrà provvedere all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'appalto in danno del Broker assicurativo incaricato, inadempiente.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata al Broker assicurativo incaricato la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio senza darne comunicazione all'Istituto Scolastico. Per la peculiarità della prestazione è fatto assoluto divieto di subappalto. Nel caso di violazione di tale divieto, la Istituzione Scolastica, avrà eventualmente il diritto di risolvere anticipatamente il contratto.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto, saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Il Broker assicurativo incaricato, alla stipula del contratto di brokeraggio, comunicherà alla Istituzione Scolastica il titolare del trattamento dei dati.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Broker assicurativo incaricato ha l'obbligo di comunicare alla Istituzione Scolastica ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

ART. 14 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 18 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici).
Ai sensi dell'Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10), Tabella A, il presente contratto è esente da imposta di bollo.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente o beneficiario o Assicurato.
Il foro competente per i contratti di cui è parte l'Amministrazione scolastica è quello di cui al R.D.30/10/1933, n.1611, cioè quello del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

ART. 16 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, ed alle altre norme applicabili in materia richiamate in premessa.

AB International Srl
Legale rappresentante

Il Dirigente Scolastico
(Timbro e Firma)